



Statuto "Lodoland Organizzazione di volontariato - ETS"
Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore"

ARTICOLO 1

Costituzione e sede

1. È costituita l'organizzazione di volontariato ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, denominata "LODOLAND Organizzazione di volontariato - ETS", in breve "LODOLAND ODV - ETS", da ora in avanti "Associazione", con sede legale nel Comune di CHIARAVALLE. Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.
2. L'utilizzo nella denominazione della locuzione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Pertanto, qualora, per qualsiasi causa, l'Associazione non sia più iscritta al Registro dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. È fatto divieto di utilizzare il riferimento a "Organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L'Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2

Carattere dell'Associazione e del volontario

1. L'Associazione è apertistica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall'art. 32 del Codice del Terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
4. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
5. L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
6. L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 3

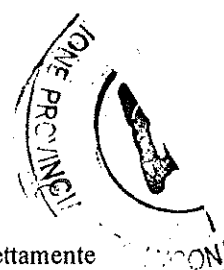
Durata dell'Associazione

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

Scopo e attività dell'Associazione

1. L'Associazione è costituita in memoria di Andrea Lodolini per volontà e su iniziativa della compagna Laura Filonzi che, a seguito della sua scomparsa e sulla base di quanto da lui confidatole, ne ha ideato la costituzione e le finalità, pienamente rispondenti alle sue volontà.
2. Andrea ha avuto forte empatia, apertura e attenzione verso gli altri, in particolare verso i più fragili. Fin da giovane si è impegnato nel volontariato, affiancando persone in difficoltà e sviluppando una sensibilità autentica nei confronti di chi vive condizioni di disagio. Amava viaggiare, conoscere culture diverse e costruire relazioni e ciò che più lo caratterizzava era il suo rapporto con i bambini. Andrea aveva una forte compassione nei confronti delle loro sofferenze e non si limitava ad amarli e a farli sentire amati, ma sapeva entrare in sintonia con loro, condividendone il linguaggio, l'energia e la spontaneità. Credeva profondamente nel diritto di ogni bambino di vivere pienamente la propria infanzia, fatta di gioco, libertà, leggerezza e gioia. Amava dire: "più c'è casino, più sono felice, io vorrei che qui con me ci fossero tanti bambini che fanno casino", immaginando luoghi pieni di bambini che giocano, ridono e "fanno casino", perché è proprio in quella dimensione che riconosceva la loro autenticità.
3. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare: sostegno e promozione del benessere fisico, mentale e sociale dei bambini e degli adolescenti.
4. Lo scopo e le finalità dell'Associazione dovranno essere mantenuti inalterati per tutta la durata della stessa in quanto individuati sulla base delle volontà di Andrea o potranno subire modifiche che non alterino l'identità originaria né compromettano il rispetto di tali volontà.
5. La denominazione "Lodoland" dovrà essere mantenuta inalterata per tutta la durata dell'Associazione in quanto, seppur per finalità professionali, ideata da Andrea. "Lodoland" sarà inoltre la denominazione di tutte le iniziative



finanziate dall'Associazione realizzate da terzi, nonché di tutte le iniziative promosse e/o realizzate direttamente dall'Associazione medesima.

6. L'Associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo settore.

7. L'Associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e delle attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- Promozione e realizzazione di eventi artistico, musicali, culturali e socio-relazionali con finalità benefiche anche volti alla presentazione e diffusione della *mission* dell'Organizzazione di volontariato;
- Organizzazione di sfilate o eventi legati al mondo della moda;
- Organizzazione, anche *on line*, di laboratori formativi, educativi, artistici e creativi rivolti alla comunità, tra cui laboratori di ceramica, fotografia, disegno e altre attività manuali e artistiche, finalizzati allo sviluppo delle capacità creative, espressive e relazionali;
- Realizzazione, anche *on line*, di attività di promozione della lettura e della cultura, anche attraverso laboratori di lettura condivisa, incontri culturali e iniziative educative rivolte alla comunità;
- Promozione di attività teatrali, spettacoli e rappresentazioni artistiche, anche con il coinvolgimento diretto dei bambini e dei giovani, con finalità educative, culturali e sociali;
- Organizzazione e promozione di attività sportive non agonistiche, ludico-motorie e ricreative, finalizzate anche al benessere psicofisico di adulti e bambini e alla promozione di valori socio-educativi quali inclusione, collaborazione, rispetto e partecipazione;
- Organizzazione di mostre fotografiche, esposizioni artistiche e iniziative culturali, anche con finalità educative e di sensibilizzazione su tematiche sociali e culturali;
- Realizzazione di iniziative, anche attraverso le discipline olistiche, finalizzate all'evoluzione e al miglioramento della sfera fisica, emotiva e spirituale della persona;
- Realizzazione di iniziative di solidarietà e beneficenza, anche mediante la raccolta fondi, la raccolta e distribuzione di beni o servizi e altre forme di sostegno del benessere fisico, mentale e sociale dei bambini e adolescenti;
- Ogni altra attività compatibile e coerente con le finalità dell'Associazione e con le attività di interesse generale come sopra individuate.

8. L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del Consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di cui all'art. 13 del Codice del Terzo settore.

9. L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 7 del Codice del Terzo settore ed in conformità alle linee guida adottate con apposito decreto ministeriale. Inoltre, potrà organizzare eventi solidali e iniziative di raccolta fondi, quali cene benefiche, eventi musicali, spettacoli o altri momenti di intrattenimento culturale e sociale, finalizzati al sostegno delle attività istituzionali e alla sensibilizzazione della comunità sui temi del benessere dei bambini e adolescenti.

10. L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

11. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente Statuto.

12. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 33 del Codice del terzo settore e da altre disposizioni di legge in materia.



ARTICOLO 5

Requisiti dei soci

1. Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche ed enti giuridici (ODV, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) nei limiti dell'art. 32 del Codice del Terzo settore di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statuari dell'Associazione.
2. L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 6

Categorie dei soci

1. L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:
 - Onorari
 - Ordinari
2. Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze e, in particolare, coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio direttivo. Sono nominati in via permanente dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo e sono esonerati dal versamento della quota associativa.
3. Sono soci ordinari coloro che pagano la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio direttivo.
4. La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.
5. Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

ARTICOLO 7

Ammissione dei soci

1. L'ammissione dei soci è libera.
2. La domanda di ammissione va inoltrata al Consiglio direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.
3. Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal Consiglio direttivo, nel libro degli associati.
5. In caso di diniego, il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte alla prima seduta convocata.
7. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
8. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.
9. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

ARTICOLO 8

Diritti e doveri dei soci

1. L'adesione all'Associazione garantisce agli associati: il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, il diritto di voto in Assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quali candidati all'elezione degli organi sociali.
2. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

ARTICOLO 9

Sanzioni disciplinari

1. Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio direttivo nell'ambito dei suoi poteri, che si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio direttivo le seguenti sanzioni:
 - a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
 - b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;

- c) espulsione.
2. Contro le decisioni del Consiglio direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.
 3. Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e comunicate per conoscenza al Consiglio direttivo ed ai soci interessati entro 60 giorni.

ARTICOLO 10

Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
 - a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio direttivo;
 - b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
 - c) per delibera di espulsione;
 - d) per ritardato pagamento della quota associativa oltre la scadenza fissata per il versamento;
 - e) per morte.

ARTICOLO 11

Organi dell'Associazione

1. Organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio direttivo;
 - l'Organo di controllo monocratico o collegiale (se nominato);
 - l'Organo di revisione legale dei conti (se nominato).
2. Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal Codice del Terzo settore.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
4. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 12

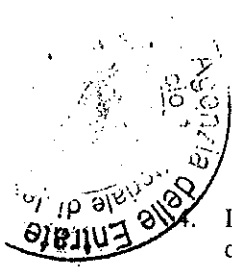
Partecipazione all'Assemblea

1. L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano e in questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.
2. Hanno diritto di voto all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'Associazione che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, ad eccezione delle Assemblee dei soci che si rendesse necessario convocare in un arco temporale inferiore ai 3 mesi dalla costituzione per avviare l'operatività dell'Associazione medesima; l'esercizio del diritto di voto è comunque subordinato all'avvenuto pagamento della quota associativa.
3. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria secondo i tempi e le modalità previsti nell'art. 30 del presente Statuto almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio ed è inoltre convocata ogni qualvolta si renda necessario tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
 - a) per decisione del Consiglio direttivo;
 - b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO 13

Convocazione dell'Assemblea

1. La convocazione dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per mezzo di una o più delle seguenti modalità: per lettera semplice ovvero per posta elettronica o a mezzo PEC (se posseduta) o altro strumento di comunicazione telematica e, laddove l'Associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella Sede sociale; se l'Associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata anche sul sito.
2. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso/pubblicato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. Qualora il Consiglio direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'Organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.



In caso di dimissioni del Consiglio direttivo, l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall'Organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

ARTICOLO 14

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
2. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
3. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe e la delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell'Associazione.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.
5. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.
6. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da segretario.
7. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
8. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.
9. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.
10. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
11. La partecipazione all'Assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.

ARTICOLO 15

Forma di votazione dell'Assemblea

1. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
2. L'elezione degli organi sociali è normata da regolamento interno proposto dal Consiglio direttivo e discusso ed approvato dall'Assemblea in occasione della seduta elettorale.
3. In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio d'esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.
5. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ARTICOLO 16

Compiti dell'Assemblea

1. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria:
 - a) discutere e deliberare sul bilancio d'esercizio predisposto dal Consiglio direttivo;
 - b) eleggere e revocare i membri del Consiglio direttivo, l'Organo di controllo e/o l'Organo di revisione legale dei conti;
 - c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) fissare, su proposta del Consiglio direttivo, la quota associativa e gli eventuali contributi associativi;
 - e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio direttivo;
 - f) deliberare sull'esclusione degli associati;
 - g) definire le linee di indirizzo alla base del programma annuale delle attività predisposto dal Consiglio direttivo;

- h) deliberare il programma annuale di attività sottoposto dal Consiglio direttivo;
- i) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria:

- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - b) deliberare sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
2. È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio direttivo entro un mese precedente la data dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea.

ARTICOLO 17

Compiti del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:
- convocare l'Assemblea;
 - predisporre, conformemente alle linee di indirizzo definite dall'Assemblea dei soci, il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
 - predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
 - dare esecuzione alle delibere assembleari;
 - relazionare annualmente all'Assemblea in merito alle attività svolte e agli obiettivi raggiunti;
 - ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
 - definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e rappresentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di cui all'art. 13 del medesimo Codice;
 - predisporre il bilancio d'esercizio da sottoporre all'Assemblea;
 - deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
 - dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio direttivo;
 - procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
 - in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
 - deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
 - deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
 - redigere l'eventuale regolamento interno;
 - procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e di lavoro dipendente;
 - irrogare le sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 18

Composizione del Consiglio direttivo e requisiti dei componenti

1. Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri nominati dall'Assemblea ordinaria, deve essere tutto composto da soci, dura in carica 4 esercizi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.
2. Ai membri del Consiglio direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione qualora l'Associazione lo preveda.
3. Possono essere eletti componenti del Consiglio direttivo i soci in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza che:
- siano iscritti all'Associazione da almeno 12 mesi;
 - siano in regola con il pagamento della quota associativa;
 - godano dei diritti civili e non abbiano riportato condanne per condotte incompatibili con i principi e le finalità dell'Associazione;
 - non si trovino in situazioni di conflitto di interessi con l'Associazione.
4. Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che:
- ricoprano incarichi incompatibili ai sensi della normativa vigente;



- intrattengano rapporti economici continuativi con l'Associazione tali da comprometterne l'indipendenza;
 - si trovino in altre condizioni di incompatibilità previste dalla legge o dal presente Statuto.
5. Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e può eleggere inoltre il Segretario ed il Tesoriere economo.
 6. Quando si rende necessario un componente del Consiglio direttivo può ricoprire anche più cariche qualora compatibili.
 7. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
 8. Nel caso di dimissioni del Consiglio direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei consiglieri.
 9. Il Consiglio direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria.
 10. I membri del Consiglio direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

ARTICOLO 19

Cause di decadenza dalla carica dei componenti del Consiglio direttivo

1. Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.
2. Il consigliere decade altresì dalla carica nei seguenti casi:
 - perdita della qualità di socio;
 - dimissioni volontarie;
 - grave violazione dello Statuto, dei regolamenti o dei deliberati degli organi associativi;
 - sopravvenuta incompatibilità o conflitto di interessi;
 - comportamenti che arrecano danno morale o materiale all'Associazione.
3. La decadenza è deliberata dal Consiglio direttivo con provvedimento motivato, previa:
 - contestazione scritta degli addebiti;
 - concessione di un termine non inferiore a 15 giorni per presentare difese o chiarimenti.

ARTICOLO 20

Riunioni del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.
2. Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, Pec, o altro strumento di comunicazione telematica almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o posta telematica o altro strumento di comunicazione telematica senza il rispetto del termine sopradDETTO. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica o altro strumento di comunicazione telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.
3. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza di quest'ultimo, da un consigliere designato dai presenti.
4. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
5. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
6. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari; soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.
7. Se nominato, il rappresentante dell'Organo di controllo o di revisione dei conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

8. Il Consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
9. Il Consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.
10. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 21

Compiti del Presidente

1. Il Presidente, eletto in seno al Consiglio direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
2. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
3. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.
4. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
5. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio direttivo.
6. In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione e il solo intervento di quest'ultimo costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ARTICOLO 22

Presidente onorario

1. Il socio fondatore, che abbia ricoperto la carica di primo Presidente, al termine del proprio mandato o in caso di mancata rielezione nel Consiglio direttivo, assume automaticamente, dalla cessazione della carica, la qualifica di Presidente Onorario, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, che può in ogni momento disporre motivatamente la revoca.
2. La qualifica di Presidente Onorario ha natura esclusivamente onorifica, rappresentativa e consultiva.
3. Il Presidente Onorario può essere invitato a partecipare alle riunioni degli organi sociali senza diritto di voto e non esercita alcun potere di amministrazione, gestione o rappresentanza legale dell'Associazione, né può interferire nelle decisioni degli organi sociali medesimi.
4. Il Presidente Onorario, se e in quanto anche socio dell'Associazione, conserva i diritti e i doveri connessi alla propria categoria di appartenenza.
5. Le funzioni del Presidente Onorario restano sospese nel caso di nomina in seno al Consiglio direttivo.

ARTICOLO 23

Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo settore.
2. Esso resta in carica 4 esercizi per la stessa durata del Consiglio direttivo.
3. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. L'Organo di controllo può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti e, in tal caso, l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
6. L'Organo di controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
7. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai componenti del Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
8. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

 Ai componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

ARTICOLO 24

Segretario dell'Associazione

1. Il Segretario cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Consiglio dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, redige i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, sovrintende agli adempimenti formali dell'Associazione e attende ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

ARTICOLO 25

Il Tesoriere Economo

1. Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, insieme al Consiglio direttivo, il bilancio d'esercizio accompagnandolo da apposita relazione.

ARTICOLO 26

Libri sociali

1. L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo o di eventuali altri Organi sociali.
2. I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio direttivo, il quale ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta; contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 27

Patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
2. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 28

Entrate dell'Associazione

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - dalla quota associativa da versarsi all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
 - da eventuali contributi ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio direttivo;
 - da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
 - da versamenti volontari degli associati;
 - da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
 - da contributi di imprese e privati;
 - da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
 - da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
 - da entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore;
 - da donazioni e lasciti;
 - da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - proventi derivanti dalle attività previste dall'art. 84 del Codice del Terzo settore;
 - proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
 - ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo settore e successive modificazioni.

ARTICOLO 29

Destinazione degli avanzi di gestione

1. In base alle disposizioni dell'art. 8 del Codice del Terzo settore, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, all'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente Statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 30

Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 31

Diritti dei soci al patrimonio sociale

1. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.
2. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto.
3. I versamenti non sono rivalutabili, né ripetibili in alcun caso, pertanto in caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può farsi luogo al rimborso di quanto corrisposto all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.
4. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi; tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 32

Bilanci

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
2. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque, in caso di necessità motivata, non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio d'esercizio approvato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.
3. I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

ARTICOLO 33

Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

1. È causa di scioglimento dell'Associazione la modifica dello scopo e delle finalità che alterino l'identità originaria della medesima e/o compromettano il rispetto delle volontà di Andrea.
2. In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
3. Nel rispetto dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, uprevio parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea che si occupano del benessere fisico, mentale e sociale dei bambini e degli adolescenti con priorità rispetto a quelli che si occupano di ricerca scientifica sul neuroblastoma e sui sarcomi.

ARTICOLO 34

Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale.
2. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, all'unanimità dell'arbitrio, provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 35

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui al Codice del Terzo settore, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.



[Handwritten signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI JESI
Data: 09 GIU 2026 n. 282
Firma di delega al Direttore Provinciale
[Handwritten signature]